

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI FERMO E “RESIDENZA ANNI AZZURRI “RESIDENZA VALDASO”“ DI CAMPOFILONE PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA). ANNO 2023.**

**TRA**

**L’AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI FERMO (anche AST di Fermo),** in persona del Dott. Gilberto Gentili, Direttore dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo, per la carica domiciliato presso la sede della stessa in Fermo, via Zeppilli, 18;

**E**

**“Residenza Anni Azzurri “Residenza Valdaso”“, della Kos Care S.r.l. situata in C.da Valdaso Comune di Campofilone (FM) (di seguito anche “struttura privata”) con sede legale in via Durini 9, Milano – CF e PI 01148190547, nella persona dell’Amministratore Delegato, Dott. Giuseppe Vailati Venturi;**

**PREMESSO**

- A) che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1269 del 05.08.2020, si è dato mandato ad ASUR di individuare – all’interno dei posti letto già accreditati di residenzialità estensiva per persone non autosufficienti (R2.2 – R2D) – un incremento pari almeno al 12% dell’offerta complessiva convenzionabile per il setting estensivo di cui alla D.G.R. n. 1105/2017, con l’obiettivo di una distribuzione territoriale in grado di coprire le aree a maggior carenza di posti letto e contestualmente si è conferito all’ASUR il compito di redigere apposito piano di convenzionamento e relativi accordi contrattuali, stabilendo, altresì, che le risorse finanziarie a copertura rientrano nell’ambito delle risorse annuali assegnate ad ASUR;
- B) che, in base a quanto espresso dal documento istruttorio della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1269 del 05.08.2020, è stato ritenuto strategico individuare ulteriori posti letto di natura estensiva nell’ambito della residenzialità per persone non autosufficienti in grado di soddisfare, da un lato, l’esigenza di dimissioni protette da parte delle principali Aziende ospedaliere marchigiane, e, dall’altro, di potenziare la rete di strutture in grado di rispondere ad una potenziale richiesta di residenzialità nel caso si verificasse una riacutizzazione dell’evento pandemico allora in corso;
- C) che con Determina n. 533 del 05.10.2020, il Direttore Generale dell’Asur Marche, sulla base della DGR n. 1269/2020, ha approvato il Piano di convenzionamento per il setting assistenziale estensivo dedicato a persone non autosufficienti (R2.2 e R2D) nell’ambito della residenzialità sanitaria extra ospedaliera per l’anno 2020, contenente l’elenco analitico delle strutture da convenzionare, comprensivo del numero massimo dei posti attribuiti a ciascuna struttura e del valore massimo della quota sanitaria ed ha stabilito che i Direttori delle allora Aree Vaste dell’Asur Marche avrebbero trasmesso la proposta di determina al Direttore Generale dell’ASUR per il recepimento delle convenzioni con le strutture residenziali per la tipologia R2.2 e R2D insistenti nella medesima Area Vasta, nel rispetto del Piano di convenzionamento, delegandoli alla sottoscrizione delle convenzioni con le strutture inserite nel Piano di convenzionamento, successivamente all’approvazione delle stesse con determina del Direttore Generale dell’ASUR;
- D) che dall’allegato alla determina sopra menzionata emerge che, relativamente alla competenza dell’ex Area Vasta n. 4 di Fermo, sono n. 48 (quarantotto) i posti accreditati

dagli Uffici regionali con tipologia R2.2, e n. 20 (venti) posti con tipologia R2D, afferenti alla struttura privata "Residenza Anni Azzurri – Residenza Valdaso", presso il Comune di Campofilone e che, conseguentemente, risultavano da convenzionare n. 68 posti letto totali in base alla DGRM n. 1269/2020;

- E) che, peraltro, nel documento istruttorio del menzionato provvedimento, si legge che nella fase istruttoria del procedimento si è preso atto della nota trasmessa dall'Amministratore delegato della KOS Care s.r.l. prot. n. 415 del 01.09.2020 avente per oggetto – DGRM 1260/2020 - Incremento dell'offerta convenzionabile nell'ambito della residenzialità sanitaria extra ospedaliera per il setting assistenziale estensivo dedicato a persone non autosufficienti (R2.2 e R2D) – con cui si comunicava che secondo l'ordine di priorità definito dall'indice di dotazione, l'Azienda intendeva contrattualizzare n. 68 posti letto presso la struttura Anni Azzurri Valdaso;
- F) che, sempre dalla lettura della Determina del Direttore Generale Asur n. 533 del 05.10.2020, emerge che il valore incrementale massimo della quota sanitaria su base annua per effetto della DGR n. 1269/2020 previsto per l'ex Area Vasta n. 4 di Fermo era di € 1.532.760,00 per la tipologia R2.2 ed € 675.150,00 per la tipologia R2D, per un totale di € 2.207.910,00;
- G) che l'ultimo piano di convenzionamento con la Struttura, relativamente agli anni 2021 e 2022, approvato in data 18.07.2022 con Determina n. 502 del Direttore Generale Asur Marche, è attualmente vigente, in base al comma 5 dell'art. 20 della L.R. 21 del 30.9.2016, fino all'approvazione di un nuovo piano di convenzionamento da parte dell'AST di Fermo;
- H) che il Dott. Vittorio Scialè, Direttore f.f. della U.O.C. Cure Adulti e Anziani dell'AST di Fermo, ha inviato una nota, Prot. n. 48016 del 30.08.2023, ai fini della rivalutazione del tetto di spesa assegnato alla struttura;
- I) che le tariffe applicabili per i pazienti presenti nella struttura producono un costo giornaliero per l'Ente di € 123 (R2.2) o € 128 (R2D) per i primi 60 giorni di degenza, ed € 80,5 (R2.2) o € 85,5 (R2D) per i successivi 65 giorni;
- J) che questa Azienda ritiene necessario, per mantenere un adeguato livello di utilizzo della struttura in funzione di un valido supporto alle esigenze di attività assistenziale dell'AST di Fermo, aderire alla proposta avanzata dal Dott. Vittorio Scialè e sopra esposta, considerando insufficiente mantenere, per l'anno 2023, la quantificazione annuale di spesa effettuata nelle Determine del Direttore Generale ASUR Marche n. 533 del 05.10.2020 e n. 502 del 18.07.2022, visto il più breve periodo di permanenza dei pazienti nella struttura a causa del loro più rapido avvicendamento rispetto a quanto ipotizzato come riferimento nei richiamati provvedimenti, con il conseguente effettivo aumento dei costi;
- K) che la struttura "Residenza Anni Azzurri "Residenza Valdaso"" della Kos Care S.r.l. è presente sul territorio dell'AST di Fermo – Distretto Unico con la sede in Comune di Campofilone (FM), C.da Valdaso;
- L) che la struttura è utilizzata per gli scopi di RSA riabilitativa ed è accreditata ai sensi della L.R. n. 21/2016 con decreto del Dirigente della PF Accreditamenti n. 21 del 04.02.2020 per l'erogazione di prestazioni in regime residenziale con 100 posti letto:
- per prestazioni di residenze sanitarie con dotazione di 48 posti letto (codice tipologia RS2\_RSA per anziani non autosufficienti ORPS 603501);
  - per prestazioni di residenze sanitarie con dotazione di 20 posti letto (codice tipologia RS3\_RSA Demenze ORPS 604822);

- per prestazioni di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali con dotazione di 20 posti letto (codice tipologia RD1.4\_PRF4 Unità speciali residenziali ORPS 603503);
- per prestazioni di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali con dotazione di 12 posti letto (codice tipologia RD1.1\_PRF1 Residenze sanitarie Riabilitazione (RSR) intensiva ORPS 604821);

M) che, per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo, trovano applicazione per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale le suindicate attività e la tenuta in esercizio delle strutture in cui essa viene erogata;

**Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:**

### **ART. 1**

#### **Efficacia delle premesse**

Le premesse sono parte integrante, sostanziale ed essenziale del presente accordo, che le parti intendono interamente riportate nell'accordo medesimo.

### **ART. 2**

#### **Prestazioni oggetto dell'accordo**

**Il presente contratto disciplina l'attività della RSA “Residenza Anni Azzurri “Residenza Valdaso””, situata in C.da Valdaso Comune di Campofilone (FM), gestita dalla Società Kos Care S.r.l. per il convenzionamento di n. 68 posti letto globali, di cui n. 48 posti letto della tipologia R2.2 (RS2\_RSA) e n. 20 posti letto della tipologia R2D (RS3\_RSA Demenze), per l'erogazione di prestazioni residenziali in nome e per conto del SSR nell'anno 2023.**

L'offerta assistenziale è rivolta a persone non autosufficienti, anziani e non (nel senso che pur essendo rivolta alla c.d. “terza età” non è ipotizzabile una soglia di età minima per l'accesso), non curabili a domicilio, con patologie che pur non presentando particolari necessità e sintomi complessi richiedono elevata tutela sanitaria e un alto livello di assistenza in rapporto alle condizioni oggettive degli stessi, generalmente caratterizzati dalla stabilità delle condizioni cliniche.

I trattamenti che la struttura privata eroga in base al presente accordo sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e tutelare, assistenza farmaceutica e accertamenti diagnostici (profilo assistenziale R2).

### **ART. 3**

#### **Obiettivi**

La RSA è una struttura extra-ospedaliera caratterizzata dall'integrazione funzionale ed organica dei servizi sanitari e di quelli sociosanitari.

L'assistenza deve tendere a conservare lo stato di equilibrio del soggetto e prevenire l'aggravamento dello stato di salute e il decadimento psico-funzionale, tramite l'elaborazione del PAI, il rispetto del patrimonio culturale, politico e religioso, l'osservanza dei ritmi e delle abitudini dell'ospite, compatibilmente con le esigenze della comunità in cui è inserito, la

personalizzazione degli ambienti, la cura dell'aspetto fisico, l'inserimento nella comunità locale e la continuità dei rapporti con questa, per quanto sia possibile.

**L'assistenza è rivolta anche a pazienti con demenza senile/Alzheimer** nelle fasi in cui il disturbo mnesico è associato a disturbi del comportamento e/o dell'affettività che richiedono trattamenti estensivi di carattere riabilitativo, riorientamento e tutela personale in ambiente "protesico" per i quali la struttura privata assicura un livello assistenziale differenziato (R2D).

**La RSA, inoltre, è destinata a permettere la dimissione ospedaliera da reparti per acuti o di riabilitazione di pazienti** che per le condizioni socio-ambientali-familiari e sanitarie non possono rientrare al domicilio, evitando una impropria occupazione di posti letto ospedalieri per acuti e assicurando funzioni di tutela e integrazione dei percorsi nella rete di offerta territoriale.

#### ART. 4

##### Destinatari del servizio

**Le attività della RSA "Residenza Anni Azzurri "Residenza Valdaso"" sono prioritariamente rivolte a pazienti residenti nell'ambito territoriale dell'AST di Fermo.**

**La struttura privata si impegna a dare precedenza alle domande di inserimento provenienti dall'AST di Fermo rispetto ad eventuali richieste da parte di altre strutture sanitarie regionali.**

**I rapporti economici saranno definiti direttamente con l'Azienda Sanitaria inviante.**

La struttura privata può erogare le medesime prestazioni, alle medesime condizioni e nei limiti della residua disponibilità di posti letto rispetto a quelli oggetto del presente accordo, anche a pazienti residenti in altre Regioni italiane, **addebitando direttamente i costi all'Azienda ASL di provenienza dell'utente, senza oneri di sorta a carico del Servizio Sanitario della Regione Marche**, fatta salva l'attività di controllo propria del regime di accreditamento.

#### ART. 5

##### Modalità di accesso

Le parti concordano che l'accesso alla "Residenza Anni Azzurri "Residenza Valdaso"" avviene sulla base della DGR n. 1237 del 18.10.2021.

**Le RSA, pur essendo strutture sanitarie, sono escluse dal sistema a libero accesso basato sull'ammissione a seguito di prescrizione su ricettario del SSN.**

**I percorsi che consentono l'accesso degli assistiti dell'AST di Fermo nella RSA "Residenza Anni Azzurri "Residenza Valdaso"" devono prevedere la provenienza del paziente da:**

- **dimissione ospedaliera da reparti per acuti, di riabilitazione o lungodegenza;**
- **dimissioni da strutture residenziali accreditate di altro livello assistenziale;**
- **domicilio, nei casi in cui le condizioni socio-ambientali-familiari e sanitarie siano tali da non rendere possibile la cura e la permanenza a domicilio, ovvero per periodi di sollievo alla famiglia.**

**L'ammissione alle RSA è disposta dalla Unità Valutativa Integrata (UVI) del Distretto Sanitario di residenza dell'assistito.**

La U.V.I., nel disporre l'ammissione dell'ospite in accordo con il Responsabile della RSA, indica le linee generali del piano di trattamento e stabilisce il periodo massimo entro cui procedere a nuova valutazione al fine di definire la prosecuzione della permanenza o la dimissione; **ai fini di tale valutazione la RSA predisporrà una circostanziata relazione sullo stato dell'ospite e sulle risultanze dell'inserimento.**

L'U.V.I. nel disporre l'ammissione degli ospiti definisce e certifica i casi affetti da malattia di Alzheimer in fase non stabilizzata, caratterizzata da disturbi comportamentali bisognosi di un livello differenziato di assistenza.

**L'ammissione di eventuali casi urgenti può essere disposta dal Direttore del Distretto, o suo sostituto, ed immediatamente sottoposta a ratifica della UVI.**

**Gli inserimenti di sollievo alla famiglia di pazienti non autosufficienti di cui sopra, già assistiti a domicilio, sono disposti dalla U.V.I.**

La dimissione è disposta: su richiesta dell'ospite o dei familiari, per decisione del Medico di Medicina Generale o della U.V.I. in esito alla valutazione periodica.

**L'AST di Fermo non riconoscerà e non si farà carico economico delle ammissioni alla RSA non autorizzate dall'UVI dell'AST stessa.**

**È specifico dovere della struttura privata comunicare all'AST di Fermo o alle altre Aziende Sanitarie, in caso di richiesta di inserimento di un paziente, l'eventuale raggiungimento ed utilizzo del numero massimo di posti letto accreditati relativi al setting assistenziale di interesse.**

**Parimenti, la struttura privata si impegna a comunicare l'eventuale rinnovata disponibilità di posti letto, in caso di liberazione di essi.**

**Dall'occupazione del numero massimo di posti letto accreditati deriva l'impossibilità di ulteriori inserimenti.**

## **ART. 6**

### **Standard Assistenziali**

La RSA garantisce ai propri ospiti le prestazioni e gli standard assistenziali previsti dal Regolamento Regionale 08.03.2004, n. 1 e s.m.i., dalla DGR n. 1011 del 09.07.2013 e s.m.i., nonché, ove compatibili, quelli previsti dalla DGR n. 1572 del 16.12.2019 e dalla DGR n. 1331 del 25.11.2014 per i livelli assistenziali con codice R2.2 e R2D.

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accreditemento adottati dalla Regione Marche.

**L'Unità di Valutazione stabilisce con l'ammissione in struttura il livello assistenziale adeguato all'ospite.**

La RSA deve garantire per ogni ospite ammesso i seguenti standard minimi assistenziali:

- **Cure Residenziali Estensive R2.2:**

- *Assistenza medica:* 100 min'/die ogni 20 posti letto (l'assistenza medica è riferita all'impegno di coordinamento delle attività sanitarie e igienico-

organizzative. Essa è aggiuntiva all'attività svolta dal Medico di Assistenza Primaria –MMG a cui l'assistito è in carico);

- *Assistenza globale*: almeno 140 min/die/utente di cui:
  - Assistenza infermieristica: 45 min/die/utente (con presenza in struttura h/24);
  - OSS: 85 min/die/utente (con presenza in struttura h/24);
  - Personale riabilitativo (fisioterapista): 10 min/die/utente.

- **Cure Residenziali Estensive R2D:**

- *Assistenza medica/psicologica*: 120 min/die ogni 20 posti letto (l'assistenza medica riferita all'impegno di coordinamento delle attività sanitarie e igienico-organizzative. Essa è aggiuntiva all'attività svolta dal Medico di Assistenza primaria (MMG) a cui l'assistito è in carico). La quota di assistenza psicologica sarà dimensionata in funzione delle esigenze assistenziali.
- *Assistenza globale*: almeno 150 min/utente/die di cui:
  - Assistenza infermieristica: 40 min/utente/die (con presenza in struttura h/12);
  - OSS: 100min./utente/die (con presenza in struttura h/24);
  - Personale riabilitativo (educatore/fisioterapista): 10 min/utente/die e/o attività di animazione: 13 min/utente/die.

Il rispetto degli standard assistenziali medici, infermieristici e OSS deve essere documentato attraverso la pianificazione dei turni di servizio e la rendicontazione oraria di ogni figura professionale, comprendendovi quelle relative all'assistenza alberghiera, occupazionale e riabilitativa.

Il Legale Rappresentante della struttura si obbliga, inoltre, a garantire per il personale impiegato il rispetto degli accordi nazionali di lavoro di categoria vigenti ed il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di incompatibilità all'esercizio dell'attività professionale presso la struttura.

**La struttura privata è tenuta, in ogni caso, ad uniformare ed adeguare la propria attività agli standards ed alle indicazioni previste dalle norme e dalle indicazioni nazionali e/o regionali applicabili, con particolare riferimento alle norme sull'autorizzazione e sull'accreditamento, anche quelle che dovessero sopravvenire rispetto alla sottoscrizione del presente accordo.**

## ART. 7

### Controlli e verifiche

La struttura privata istituirà e terrà costantemente aggiornate le cartelle sanitarie personali, dalle quali per ogni ospite devono risultare le generalità complete, la diagnosi di entrata, l'anamnesi familiare e personale, l'esame obiettivo, il piano assistenziale, compresa una sezione per il programma assistenziale infermieristico, le prestazioni sanitarie effettuate, le interruzioni di trattamento, il ricovero in altre strutture, i permessi di uscita, le dimissioni.

I documenti di valutazione dall'Unità Valutativa Distrettuale sono parte integrante della cartella sanitaria personale. La cartella sanitaria sarà messa a disposizione anche degli operatori esterni chiamati ad assistere l'ospite (a titolo di esempio: Medico di Medicina Generale, Specialisti).

La tenuta e l'accesso alla cartella sanitaria soggiacciono alle stesse norme e regole previste per la cartella clinica ospedaliera.

**La struttura si impegna ad alimentare anche il Fascicolo Sanitario Elettronico dell'utente con tutte le informazioni necessarie in base alla normativa vigente.**

L'AST di Fermo potrà effettuare, con proprio personale, presso la struttura privata, a sua discrezione, nei tempi e nel numero, e senza preavviso, i controlli ed i sopralluoghi ritenuti più opportuni, sia in ambito sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

I controlli potranno essere effettuati da personale sanitario e/o amministrativo individuato dall'AST di Fermo ed avverranno alla presenza di un rappresentante del Centro medesimo; di tale attività verranno redatti appositi verbali.

La struttura privata si impegna, inoltre, a trasmettere all'AST di Fermo, entro 8 giorni dalla richiesta, copia di ogni documento conservato di cui ai precedenti commi, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Il Legale Rappresentante della struttura si impegna a produrre, su richiesta dell'AST di Fermo, un prospetto nominativo del personale impiegato distinto per qualifica ed attività ed il nominativo del Responsabile della struttura.

## **ART. 8**

### **Tariffe giornaliere**

Le prestazioni assistenziali della struttura RSA “Residenza Anni Azzurri “Residenza Valdaso” sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia assistenziale ai sensi della DGRM n. 1331/2014:

<b>Denominazione livello assistenziale e codice</b>	<b>Quota SSR (€)</b>	<b>Quota compartecipazione Utente/Comune (€)</b>	<b>Quota totale</b>
Cure residenziali estensive R2.2	€ 80,50	€ 42,50	€ 123,00
Cure residenziali estensive R2D	€ 85,50	€ 42,50	€ 128,00

Ai sensi della DGRM n. 704/2006, All. B punto 1.2 e C punto 5, si prevede l'esenzione dalla compartecipazione della spesa alberghiera per **i primi 60 (sessanta) giorni di permanenza presso la RSA.**

Le parti concordano che, qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera, eccetto che, a seguito di valutazione dell'UVI, non sia stabilito un ricovero presso un altro tipo di struttura residenziale.

In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 15 giorni complessivi nell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, l'AST di Fermo corrisponderà alla struttura il 50% della quota a proprio carico della retta di degenza.

L'ospite, per i giorni di ricovero in ospedale, non è tenuto a corrispondere la compartecipazione (retta alberghiera - DGR 704/2006).

In caso di assenza volontaria senza preavviso alla struttura, con conservazione del posto, l'ospite è tenuto a corrispondere l'intera quota a suo carico.

**La RSA “Residenza Anni Azzurri “Residenza Valdaso” provvede direttamente, acquisendo le eventuali garanzie, a riscuotere le quote di compartecipazione a carico dell'assistito, sollevando l'AST di Fermo da qualunque obbligo.**

Ciascun ospite, e/o chi per lo stesso tenuto, corrisponde direttamente alla struttura per ogni giornata di effettiva presenza e/o per le giornate di assenza volontaria, l'importo della compartecipazione (retta alberghiero-sociale) pari ad € 42,50.

Sono fatte salve eventuali prestazioni aggiuntive di maggior comfort alberghiero su richiesta e ad esclusivo carico dell'ospite.

L'AST di Fermo non ha alcuna competenza nel rispondere del mancato pagamento della retta sociale, fatto salvo per le situazioni definite al paragrafo “b” del secondo comma del presente articolo.

**La spesa massima teorica e presunta per l'AST di Fermo, per l'anno 2023, derivante dall'attuazione della presente convenzione è prevista come segue:**

1. € 2.207.910,00, come da quantificazione contenuta nella Determina del Direttore Generale Asur n. 533 del 05.10.2020, derivante dall'applicazione di € 123 (R2.2) o € 128 (R2D) per i primi 60 giorni di degenza, ed € 80,5 (R2.2) o € 85,5 (R2D) per i successivi giorni;
2. € 117.909,00 esclusivamente per l'anno 2023 e per far fronte all'imprevedibile più rapido avvicendamento dei pazienti nella struttura.

**Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate a favore dell'AST di Fermo e quest'ultima è esonerata da ogni obbligo nei confronti della struttura privata per l'attività eseguita oltre i volumi finanziari complessivamente preventivati.**

Le parti concordano espressamente anche sul fatto secondo cui il tetto di spesa indicato deve ritenersi invalicabile.

## ART. 9

### Funzionamento e modalità assistenziali

La struttura utilizza un modello organizzativo in grado di garantire:

- La valutazione multidimensionale attraverso appositi strumenti validati dai problemi/bisogni sanitari, cognitivi, psicologici e sociali dell'ospite al momento dell'ammissione e periodicamente;
- La stesura di un Piano di assistenza individualizzato (PAI) corrispondente ai problemi/bisogni identificati;

- La raccolta dei dati delle singole valutazioni multidimensionale tale da permettere il controllo continuo dell'attività delle RSA;
- Il coinvolgimento della famiglia dell'ospite;
- Il personale medico, infermieristico, di assistenza alla persona, di riabilitazione e di assistenza sociale in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle prestazioni erogate.

#### **Nella RSA :**

- Devono essere privilegiati modelli operativi di stimolazione dell'autonomia, anche residuale, e di rieducazione funzionale in accordo con l'approccio farmacologico;
- Deve essere garantita l'assistenza tutelare diurna e notturna in conformità con la normativa regionale in materia; sono comprese tutte le attività di assistenza all'utente per l'espletamento delle funzioni relative a igiene personale, aiuto nelle ordinarie attività giornaliere, accompagnamenti per l'esecuzione di prestazioni sanitarie; le attività occupazionali e di animazione, nonché l'assistenza religiosa;
- deve essere assicurata ai malati terminali l'adeguata assistenza psicologica, il sostegno morale e l'assistenza spirituale per salvaguardare al massimo la loro qualità di vita sino alla fine;
- Il servizio alberghiero (comprensivo di vitto, guardaroba, barbiere, pulizia dei locali) e di supporto gestionale (accettazione, portineria, segreteria, amministrazione, telefono, posta...).

Nella RSA sono erogati interventi di riabilitazione di mantenimento.

Le attività di riabilitazione rivolte agli ospiti inseriti nel livello assistenziale R2D riguardano pazienti con demenza senile/Alzheimer nelle fasi in cui il disturbo mnesico è associato a disturbi del comportamento e/o dell'affettività che richiedono trattamenti estensivi di carattere riabilitativo, riorientamento e tutela personale in ambiente "protesico".

Tenuto conto della tipologia degli assistiti (maggioranza di esenti ticket per patologia e invalidi civili), come stabilito dalla DGR n. 1011/2013 e determina DG/ASUR n. 269/2015 e secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia, la farmacia ospedaliera e/o altri servizi dell'AST di Fermo, forniscono:

- assistenza del Medico di MG;
- fornitura farmaci prescritti su ricettario SSN (esclusi i farmaci di fascia C che sono a carico dell'ospite);
- visite specialistiche ed esami diagnostici;
- Trasporti sanitari secondo la regolamentazione regionale in materia.

Le farmacie ospedaliere e/o altri servizi delle altre Aree Vaste dell'Asur Marche forniscono ai loro residenti:

- presidi protesici personalizzati;
- prodotti e presidi per la nutrizione enterale e parenterale;

**Il Responsabile Sanitario della RSA** definisce le modalità con cui garantisce la continuità dell'assistenza al paziente in caso di urgenza o eventi imprevisti e predispose le dimissioni tenendo conto del tempo di permanenza definito dall'UVI.

La rivalutazione periodica del paziente è altresì finalizzata alla verifica dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi posti nei piani di trattamento individualizzati.

Il Responsabile di struttura sovrintende alla organizzazione della struttura e si fa carico di tutte le necessità inerenti il suo buon funzionamento, sia sotto l'aspetto assistenziale che amministrativo.

#### **Il Coordinatore:**

- è responsabile della organizzazione delle prestazioni assistenziali e sanitarie;
- è responsabile dell'organizzazione dei turni e delle attività assistenziali e di supporto.

#### **Il Responsabile di struttura e il Coordinatore si fanno carico:**

- del monitoraggio e della documentazione delle attività;
- della rilevazione delle presenze degli ospiti e del personale;
- della trasmissione all'AST di Fermo dell'elenco nominativo degli ospiti presenti nel relativo mese;
- della rilevazione e trasmissione dei dati richiesti dall'AST;
- della rilevazione dei dati necessari al sistema RUG e del relativo invio nei tempi debiti;
- della registrazione e trasmissione di tutte le attività del personale compresi i turni di servizio effettuati;
- vigilano sul buon andamento delle attività svolte dagli operatori e sulla compilazione corretta e completa della documentazione clinica e assistenziale;
- Attivano forme di collaborazione con associazioni di volontariato per attività di supporto, socializzazione e interazione con il territorio.

La responsabilità clinica di ciascun ospite è del medico di medicina generale dell'assistito.

L'accesso del medico di medicina generale avviene secondo quanto programmato nel Piano terapeutico Assistenziale Individuale (PAI).

Il medico di medicina generale è tenuto, inoltre, ad assicurare visite ed interventi anche in situazioni non programmate, come in caso di urgenza, con le stesse modalità previste a domicilio dal vigente CCN per la Medicina Generale e relativi Accordi Integrativi regionali.

Nei casi in cui non sia possibile ricorrere al MMG per le urgenze/emergenze, il medico di struttura, quando presente, o l'infermiere in servizio attiva il servizio di Continuità Assistenziale e/o il 118.

Ciascun medico di medicina generale si avvarrà per i suoi assistiti, ove lo ritenga necessario, della consulenza di tutti gli ulteriori supporti sanitari e specialistici, oltretutto degli esami di diagnostica strumentale e di laboratorio analisi.

La RSA Residenza "Anni Azzurri "Residenza Valdaso" ", salvo i casi di assoluta necessità e urgenza che però debbono essere debitamente documentati, si impegna ad approvvigionarsi di tutto quanto sopra descritto presso le strutture dell'AST di Fermo e delle altre Aziende Sanitarie competenti recapitando alle stesse tutte le richieste formulate dai rispettivi medici di medicina generale o specialisti, in tempi e termini che risultino ragionevolmente utili per il

soddisfacimento delle prestazioni e la fornitura diretta dei medicinali, dei presidi e ausili sanitari.

Sono a totale carico della RSA “Residenza Anni Azzurri “Residenza Valdaso”” eventuali approvvigionamenti di detti prodotti presso altre fonti (farmacie, ecc.), né i loro costi possono essere addebitati agli ospiti.

Il medico di medicina generale per ogni suo assistito, risponde del piano di trattamento sanitario, di cura e di riabilitazione tendente al recupero o al mantenimento dell'autonomia residua dell'ospite.

Il Responsabile della RSA risponde della corretta ed appropriata esecuzione da parte del personale utilizzato nella struttura delle prestazioni socio assistenziali dei piani di trattamento individualizzati e dell'organizzazione generale.

Per ogni ospite deve essere aperta, al momento dell'ingresso, e tenuta per il seguito una cartella assistenziale integrata (medica, infermieristica, tutelare ecc.).

In particolare tale documentazione deve contenere:

- i dati personali
- dati anamnestici
- eventuali caratteristiche e/o specificità
- il progetto assistenziale (multi professionale e multidisciplinare)
- il diario assistenziale (comprendente anche le attività erogate, la sigla dei professionisti che hanno erogato la prestazione, i risultati raggiunti, etc.);
- spazi per consulenze, note, osservazioni, etc.

Inoltre, tutti i professionisti sono tenuti alla puntuale e completa registrazione sulle cartelle di tutte le attività sanitarie e prestazioni socio assistenziali erogate, compresi eventuali comportamenti o reazioni dell'Ospite.

## **ART. 10**

### **Contabilizzazione**

La “Residenza Anni Azzurri “Residenza Valdaso”” si impegna ad inviare alle Aziende Sanitarie delle Marche competenti in base al Distretto Sanitario proponente, contabilità mensili costituite:

- a) dalla fattura commerciale che dovrà essere inviata elettronicamente secondo la normativa vigente in materia,
- b) da un prospetto riassuntivo delle prestazioni erogate nel mese, con l'indicazione per tipo di prestazione del numero totale di pazienti, del numero totale delle prestazioni, del valore economico singolo della prestazione e del valore economico totale;
- c) tracciato record compilato in formato elettronico come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria.

La “Residenza Anni Azzurri “Residenza Valdaso”” di Campofilone è tenuta ad assolvere il debito informativo secondo le disposizioni indicate dall'Agenzia Sanitaria Regionale e dalle indicazioni e normative di riferimento, necessario ad assicurare il monitoraggio degli accordi

pattuiti, delle attività svolte, della verifica dell'appropriatezza, della qualità dell'assistenza prestata nonché ai fini della valutazione complessiva dei risultati raggiunti.

Il mancato invio della documentazione di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione della stessa anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'ARS a seguito dell'invio del file relativo all'attività di ricovero mediante sistema di trasmissione telematica e delle procedure di controllo, nonché la mancata corrispondenza tra la fatturazione e le risultanze desunte dal suddetto file, qualora contestati formalmente da parte dell'AST di Fermo, danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture interessate con interruzione dei termini di pagamento previsti.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da intendersi in ogni caso effettuato a titolo di acconto, con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo anche a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative.

Il conguaglio finale sarà eseguito dall'AST di Fermo a favore della Struttura Privata accreditata entro il 30 aprile dell'anno successivo.

## **ART. 11**

### **Flussi informativi**

Il debito informativo della Struttura Privata definito con i tracciati unici regionali, oltre che essere obbligatorio nei riguardi della Regione e dello Stato, rappresenta per l'AST il principale strumento per la programmazione, la verifica ed il controllo delle prestazioni erogate dalla struttura.

La resa del debito informativo relativo alle prestazioni erogate previsto dai tracciati unici regionali ex art. 50, comma 11, Legge 326/2003, è effettuato mediante sistema di trasmissione telematica, all'Agenzia Sanitaria Regionale, entro il giorno 7 del mese successivo a quello di resa delle prestazioni.

Il riconoscimento delle prestazioni ed il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica del corretto e completo invio all'ARS dei dati di cui sopra, tra cui il "File R".

**Il debito informativo della Struttura Privata comporta altresì l'obbligo per la stessa di alimentare anche il Fascicolo Sanitario Elettronico dell'utente con tutte le informazioni necessarie in base alla normativa vigente.**

**La mancata resa di tali dati comporta la sospensione dei pagamenti e l'interruzione dei termini.**

## **ART. 12**

### **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'AST di Fermo per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'AST di Fermo ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

## **ART. 13**

### **Tutela della privacy**

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all’altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/ collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”) per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l’informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori, nell’ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le Parti danno atto che l’esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell’impresa contraente comporta il trattamento di dati personali di cui l’AST di Fermo è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l’impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell’art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

## **ART. 14**

### **Modalità di accesso dei familiari / associazioni di volontariato**

L’ AST di Fermo e la RSA “Residenza Anni Azzurri “Residenza Valdaso”” si impegnano a collaborare con le Famiglie degli ospiti della stessa al fine di migliorare le iniziative e le attività tese ad un crescente miglioramento della qualità della vita delle persone ospitate presso la residenza.

Le visite dei familiari ed amici presso i nuclei residenziali della RSAD saranno favorite con un adeguato orario di accesso, sempre nel rispetto degli orari di riposo degli ospiti e della organizzazione del lavoro degli operatori. Nella “Carta dei Servizi” e mediante affissione nei punti di accesso del pubblico dovrà essere dato il dovuto risalto agli orari di visita.

## **ART. 15**

### **Formazione**

Saranno garantiti, da parte della RSA, cicli periodici di aggiornamento e formazione specifica al personale infermieristico e socio-assistenziale dipendente, da realizzarsi al di fuori dell’attività di assistenza agli ospiti e data comunicazione all’AST di Fermo, che può farvi partecipare il proprio personale; sarà favorita la partecipazione di detto personale alle attività di formazione e seminari promosse dall’AST di Fermo e che abbiano attinenza con le specifiche attività professionali.

## **ART. 16**

### **Durata dell'Accordo**

Il presente contratto ha validità dal 01.01.2023 al 31.12.2023, salvo quanto disposto dal comma 5 dell'Art. 20 della L.R. 30.09.2016, n. 21.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di 60 giorni rispetto alla data della richiesta di cessazione dell'accordo.

## **ART. 17**

### **Disposizioni transitorie e finali**

Per quanto non espressamente previsto nella presente contrattazione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia o eventuali direttive della Direzione Generale dell'AST di Fermo o della Giunta Regionale delle Marche, a cui le parti espressamente dichiarano di volersi adeguare in qualunque momento dovessero intervenire.

Nel presente contratto vengono fatte salve tutte le disposizioni nazionali e regionali che dovessero sopravvenire in materia, in particolar modo qualora dovessero essere emanate disposizioni relative all'applicazione dell'Art. 15 della L. 5 agosto 2022, n. 118 e del Decreto del Ministero della Salute del 19.1.2022, viste anche le Delibere di giunta Regionale n. 900 e n. 901 del 26.06.2023.

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione; la sottoscrizione da parte dell'AST di Fermo diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente alla approvazione dell'accordo stesso con apposita Determina del Direttore Generale.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso secondo le procedure previste dalla legge.

Fermo, li

***La Residenza  
Anni Azzurri "Residenza Valdaso"  
Dott. Giuseppe Vailati Venturi***

***Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo  
Dott. Gilberto Gentili***

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, a seguito di attenta lettura e nella piena consapevolezza del contenuto degli stessi, le parti approvano espressamente i seguenti articoli:

ART. 1 - Efficacia delle premesse; ART. 2 - Prestazioni oggetto dell'accordo; ART. 3 - Obiettivi; ART. 4 - Destinatari del servizio; ART. 5 - Modalità di accesso; ART. 6 - Standard Assistenziali; ART. 7 - Controlli e verifiche; ART. 8 - Tariffe giornaliere; ART. 9 - Funzionamento e modalità assistenziali; ART. 10 - Contabilizzazione; ART. 11 - Flussi informativi; ART. 12 - Contenzioso; ART. 13 - Tutela della privacy; ART. 14 - Modalità di accesso dei familiari /associazioni di volontariato; ART. 15 - Formazione; ART. 16- Durata dell'Accordo; ART. 17- Disposizioni transitorie e finali.

***La Residenza  
Anni Azzurri "Residenza Valdaso"  
Dott. Giuseppe Vailati Venturi***

***Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo  
Dott. Gilberto Gentili***

Allegato – designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali.

**Allegato all'accordo contrattuale tra Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo e la  
"Residenza Anni Azzurri "Residenza Valdaso", della Kos Care S.r.l. sottoscritto in data  
.....**

- - -

**Atto di designazione del Responsabile del  
trattamento dei Dati Personali**  
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

Tra

**L'AZIENDA:** Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo  
con Sede: Via Zeppilli, 18, 63900 Fermo (FM)  
Tel. / FAX: 0734.635111  
e-mail / PEC: ast.fermo@emarche.it

**- TITOLARE DEL TRATTAMENTO - e**

**"Residenza Anni Azzurri "Residenza Valdaso", della Kos Care S.r.l.**

con sede:

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

**- RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO -**

L' Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo (Anche AST di Fermo o AST), in persona del  
Direttore Generale Dott. Gilberto Gentili;

**considerato che:**

- l'accordo contrattuale tra AST di Fermo e Anni Azzurri Residenza Valdaso, di seguito denominata ditta, per l'erogazione di prestazioni sanitarie professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e tutelare, assistenza farmaceutica e accertamenti diagnostici (profilo assistenziale R2) e, per i soggetti affetti da patologia di Alzheimer, in fase non stabilizzata, non curabili a domicilio, caratterizzata da disturbi comportamentali, previa valutazione e richiesta dell'UVI, la RSA assicura un livello assistenziale differenziato (livello assistenziale R2D);
- l'AST di Fermo, come sopra rappresentata, ha valutato che sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la struttura privata possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

**NOMINA:**

**"Residenza Anni Azzurri "Residenza Valdaso", situata in C.da Valdaso Comune di  
Campofilone (FM) della KOS CARE s.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., che**

accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

#### **ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE**

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

##### **1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE**

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Fermo e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel

- contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Fermo;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
    - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
    - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
  - Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
  - Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Fermo, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Fermo. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Fermo dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
  - Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Fermo, trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
  - Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
  - Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
  - Collaborare, su richiesta dell'AST di Fermo, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
  - Consentire all'AST di Fermo periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

## **2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE**

- Comunicare tempestivamente all'AST di Fermo le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Fermo ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Fermo in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Fermo;
- Fornire all'AST di Fermo, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea

difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

### **3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI**

L'AST di Fermo autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

### **4. DIVIETI**

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Fermo, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Fermo prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

### **5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI**

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento,

*La Residenza*  
*Anni Azzurri "Residenza Valdaso"*  
*Dott. Giuseppe Vailati Venturi*

*Azienda Sanitaria Territoriale di Fermo*  
*Dott. Gilberto Gentili*

